



*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria*

**SECONDO BANDO per il CONFERIMENTO di BORSE DI STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2014-2015**

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 con il quale, su conforme parere del Mi.U.R., è stato emanato lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri di Reggio Calabria, in GURI, serie generale del 14 dicembre 2013 n. 293;
- VISTE** le disposizioni emanate dalla Regione Calabria con Leggi Regionali n. 34/2001, n. 39/2007, n. 15/2008 e n. 8 del 2010;
- VISTI** gli articoli 3 e 34 della Costituzione che dettano norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore;
- VISTI** il d.lgs. n. 68 del 2012 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti) ed il D.M. 14 luglio 2014 (indicatori ISEE e ISPE e importo minimo Borse di studio), il D.P.C.M. 05 dicembre 2013 (recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente);
- VISTA** la L.R. 11 maggio 2007, n. 9 art. 11, con la quale è stata disposta la soppressione dell’A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di Reggio Calabria e sono state trasferite alla “università territorialmente competente” delle funzioni relative alla tutela del diritto allo studio;
- In conformità** alle disposizioni contenute nella legge Regionale n. 34/2001 e s.m.i, della L.R. n. 9/2007, della L.R. n. 15/2008 e della L.R. n. 8 del 26/02/2010, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare ai sensi dell’articolo 8 comma 5 di proroga dell’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio;
- VISTO** L’esito della procedura di cui al Bando pubblicato il 30 aprile 2015 riguardante l’assegnazione di borse di studio.

B A N D I S C E

un concorso per il conferimento di **n. 9** Borse di Studio a studenti immatricolati o iscritti, per l'A.A. 2014/2015, presso i Corsi di laurea triennale e Magistrali dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria:

Art. 1

Destinatari

1. Possono partecipare al concorso di cui al presente Bando gli studenti che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 3 del D.P.C.M. 09 aprile 2001 e all'art. 2 della L.R. n. 34/2001, che risultino regolarmente iscritti, per l'A.A. 2014/2015, al corso di laurea triennale o magistrale attivati presso l'Ateneo.
2. I benefici sono concessi per il conseguimento, **per la prima volta**, del titolo finale di ciascuno dei due livelli di Corsi di studio e per un periodo di tempo definito all'anno di prima immatricolazione, secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti ai corsi di laurea triennali: non oltre il I° anno fuori corso;
 - b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale: non oltre il I° anno fuori corso;

Art. 2

Esclusione ed incompatibilità

1. Saranno esclusi dal concorso gli studenti iscritti all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria che:
 - a) siano iscritti all'Università oltre il primo anno fuori corso rispetto alla durata legale del corso di laurea triennale o di laurea Magistrale;
 - b) siano già in possesso di Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento), o che siano iscritti al Corso di Laurea Triennale e siano in possesso di altro titolo equipollente;
 - c) non siano in possesso dei requisiti minimi di merito e/o di reddito previsto dal Bando;
 - d) gli studenti che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
 - e) gli studenti extracomunitari che per l'anno accademico 2014/2015 beneficino della borsa di studio erogata dall'Ateneo o del Ministero degli Affari Esteri.
2. I benefici non possono essere attribuiti a soggetti che nello stesso periodo di riferimento svolgono il servizio militare o il servizio civile.
3. Il trasferimento ad altra Università o la rinuncia agli studi determina la perdita del diritto ai benefici messi al concorso.
4. I benefici non sono compatibili con assegni, borse o premi istituiti da Enti pubblici o privati, fatta salva, comunque, la possibilità di optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Art. 3

Condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'ampiezza del nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito dell'intera famiglia dello studente e dell'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'Estero.
2. In presenza di attestazione ISEE con somma dei redditi nell'anno **2013** pari a zero euro, lo studente è tenuto, obbligatoriamente pena l'esclusione, a quantificare in euro i mezzi economici e di sostentamento di cui il proprio nucleo familiare d'origine dispone annualmente per fare fronte alle esigenze essenziali (spese di utenza, vitto alloggio, ecc.). L'importo annuale dei mezzi di sostentamento deve essere riportato nell'apposito campo predisposto nel modulo di domanda. L'Ateneo si riserva di segnalare comunque alla Guardia di Finanza, per i dovuti accertamenti i modelli ISEE degli studenti risultati vincitori del presente Bando e alcuni altri prelevati a campione tra quelli presentati.
3. I redditi e i patrimoni, prodotti all'estero, del nucleo familiare di uno studente che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, sono valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, così come definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del d.l.g. 28 giugno 1990, n. 167.
4. In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 art. 46, comma 5°, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri extracomunitari è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001. La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Art. 4

Nucleo familiare convenzionale

1. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159).

2. Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare di origine, qualora sussista la seguente condizione: residenza autonoma, risultante dalla situazione anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia, stabilita dal almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia.

Art. 5 Limiti per gli indicatori della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale rapportati al nucleo familiare convenzionale

1. Per l'accesso ai benefici gli indicatori reddituali devono, ai sensi dell'art. 1, comma 1° e 2°, del D.M. 14 luglio 2014 n. 553, essere:
 - a) indicatore **ISEE** non deve essere superiore a **€ 15.717,35**;
 - b) indicatore **ISPE** non deve essere superiore a **€ 27.505,38**;

Art. 6 Criteri per la determinazione del merito e mantenimento dei benefici

1. I criteri per la determinazione del merito sono qui di seguito indicati:
per il CORSO DI LAUREA TRIENNALE - iscritti al primo anno:
 - a) essere regolarmente iscritto;
2. I criteri per il mantenimento del beneficio sono qui di seguito indicati:
 - a) avere conseguito almeno **20** Crediti, alla data del **31 luglio 2015**, riportando una media non inferiore a **26/30**. Allo studente verrà erogato il 40% della Borsa di studio e il **saldo** dopo il **30 ottobre 2015**;
 - b) lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al **31 luglio 2015** e comunque entro il **30 ottobre 2015**, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata (40%) senza corresponsione del saldo. Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il **30 ottobre 2015**, dovranno produrre copia del libretto degli esami (scaricabile dal sistema ESSE3 per la gestione delle carriere degli studenti – con le proprie credenziali d'accesso), entro il **10 novembre 2015**
N.B.: La mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.
 - c) Se, entro il **30 ottobre 2015**, gli studenti non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata.
N.B.: In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire quanto percepito con la I rata.
3. **per il CORSO DI LAUREA TRIENNALE** - iscritti ad anni successivi al primo:
Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito entro il **31 luglio 2015** il numero minimo di crediti, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a 26/30 e precisamente:

- a) per il II anno **25** CFU;
 - b) per il III anno **80** CFU;
 - c) per il I anno fuori corso **135** CFU.
4. I criteri per il mantenimento del beneficio sono quelli già indicati al comma 2, lettere a) e b) e al comma 3 del presente articolo.
5. per il **CORSO DI LAUREA MAGISTRALE - iscritti al primo anno.**
I criteri per la determinazione del merito sono qui di seguito indicati:
- a) è necessario aver conseguito il titolo di studio della laurea triennale o titolo di studio equivalente entro e non oltre il **31 dicembre 2014**.
 - b) possono presentare domanda di partecipazione alla Borsa anche i laureandi iscritti al corso di laurea triennale che hanno richiesto l'iscrizione con riserva al corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2014/2015, purché conseguano il titolo di laurea entro il mese di marzo 2015.
6. I criteri per il mantenimento del beneficio sono qui di seguito indicati:
- a) avere conseguito almeno **25** Crediti, alla data del **31 luglio 2015**, riportando una media non inferiore a **26/30**. Allo studente verrà erogato il 40% della Borsa di studio e il **saldo** dopo il **30 ottobre 2015**;
 - b) lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al **31 luglio 2015** e comunque entro il **30 ottobre 2015**, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata (40%) senza corresponsione del saldo. Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il **30 ottobre 2015**, dovranno produrre copia del libretto degli esami (scaricabile dal sistema ESSE3 per la gestione delle carriere degli studenti – con le proprie credenziali d'accesso), entro il **10 novembre 2015**
N.B.: La mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.
 - c) Se, entro il **30 ottobre 2015**, gli studenti non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata.
N.B.: In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire quanto percepito con la I rata.
7. per il **CORSO DI LAUREA MAGISTRALE - iscritti ad anni successivi al primo.**
I criteri per la determinazione del merito sono qui di seguito indicati:
Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito entro il **31 luglio 2015** il numero minimo di crediti, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a 26/30 e precisamente:
- a) per il II anno **30** CFU;
 - c) per il I anno fuori corso **80** CFU.
8. **I criteri per il mantenimento del beneficio sono quelli già indicati al comma 6 del presente articolo.**

Art. 7

BONUS

1. Lo studente iscritto ai corsi di laurea Triennale o Magistrale, che non abbia conseguito il numero di crediti formativi fissato dall'art. 6, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “**bonus**” maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
 - a) **5 crediti** per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) **12 crediti** per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - c) **15 crediti** per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
2. **Il bonus può essere utilizzato una sola volta per ciascun Corso di Laurea.**

Art. 8 **Copertura finanziaria e criteri per la definizione del numero delle borse di studio e di esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi**

1. Per l'anno accademico 2014/2015, le borse di studio, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie dell'Ateneo, sono determinate in numero di **9** e saranno suddivise in funzione della qualità dell'utente (iscritti al primo anno di corso - Matricole - e iscritti ad anni di corso successivi al primo).
2. Le borse saranno suddivise tra gli studenti come di seguito indicato:
 - a) n. 4 borse agli studenti immatricolati al Corso di laurea Triennale;
 - b) n. 1 borsa agli studenti immatricolati ai Corsi di laurea Magistrale;
 - c) n. 1 borsa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo al Corso di laurea Triennale;
 - d) n. 3 borse agli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai Corso di laurea Magistrale;
3. In caso di non assegnazione delle Borse per mancanza di domande afferenti la singola e specifica graduatoria, si procederà all'assegnazione delle stesse, tramite riparto percentuale, tra gli studenti facenti parte delle altre graduatorie secondo l'ordine di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Gli assegnatari di borse godranno, altresì, dell'esonero dal pagamento della I^a e delle successive rate.
5. **Il beneficio è mantenuto fino a quando persistono i requisiti di merito e di reddito che consentono l'erogazione della correlata borsa di studio.**
6. L'Università si riserva la facoltà, compatibilmente con le risorse allo scopo disponibili in Bilancio, di **esonerare** dal pagamento delle tasse universitarie, totalmente o parzialmente **i primi 50 studenti risultati idonei** al conseguimento delle borse di studio secondo il presente bando e che, per scarsità di risorse, non ne possono beneficiare, ripartiti in percentuale tra le varie graduatorie.

Art. 9**Ammontare delle Borse**

1. La borsa di studio è corrisposta in funzione del valore dell'ISEE.
2. Gli studenti beneficiari sono ripartiti in due fasce di reddito:
 - a) gli studenti con un ISEE da € 0,00 a € 10.500,00– **Prima fascia**;
 - b) gli studenti con un ISEE da € 10.501,00 a € 15.717,35– **Seconda fascia**.
3. L'importo delle borse di studio, per l'anno accademico 2014/2015, per le due fasce e categoria di appartenenza, è determinato, ai sensi del D.M. n. 553 del 14 luglio 2013, riepilogato nella seguente tabella:

IN SEDE		PENDOLARI		FUORI SEDE	
I fascia	II fascia	I fascia	II fascia	I fascia	II fascia
€ 1.926,00	€ 985,00	2.817,00	1.430,00	5.110,00	2.530,00

I suddetti importi sono comprensivi del rimborso della tassa regionale (€ 140,00).

Art. 10 Definizione di studente in “SEDE”-“PENDOLARE”-“FUORI SEDE”

1. Le definizioni di cui al presente articolo sono quelle previste nel DPCM 09 aprile 2001, art. 4, comma 8.
 - a) è considerato in “**SEDE**” lo studente residente nel Comune o nell'area circostante la sede corso di studio frequentato;
 - b) è considerato “**PENDOLARE**” lo studente residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
 - c) è considerato “**FUORI SEDE**” lo studente residente in un luogo distante non meno di 50 Km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio nel circondario di tale sede con contratto di locazione, regolarmente registrato, a titolo oneroso intestato allo studente o ad un genitore, per un periodo non inferiore a 10 mesi. **In mancanza di tale condizione lo studente verrà considerato “pendolare”.**
2. Gli studenti “**stranieri**” sono considerati “**Fuori sede**”, indipendentemente dalla propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che regolano la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.
3. Ai fini dell'attuazione dell'art. 17, comma 4, della Legge Regionale 34/01 e per il conseguimento della maggiorazione ivi previsto, quanto all'importo minimo della borsa, per lo studente “fuori sede” iscritto ad anni successivi al primo, la valutazione del merito è rapportata al conseguimento di una votazione media pari a 28/30, in questo caso non è ammesso l'utilizzo del bonus.

Art. 11 Termini scadenza e modalità di presentazione della domanda

1. All'indirizzo www.unistrada.it nell'Area delle segreterie studenti è possibile reperire tutte le informazioni relative al presente BANDO, nonché altre indicazioni di interesse.
2. La domanda di ammissione al Bando per le borse di studio, come da fac-simile, allegato al presente bando, potrà essere trasmessa, all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria –Via del Torrione, 95 - Cap.: 89125, mediante:
 - a) servizio postale, con Raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.unistrada@legalmail.it;
 - c) consegna diretta alla Ufficio Protocollo dell'Ateneo.
3. La scadenza dei termini perentori per la presentazione della domanda per la richiesta di Borsa di Studio relativi ai Corsi di laurea Triennale e Magistrale - A.A. 2014/2015, coincideranno con i termini di scadenza per le iscrizioni ai corsi di Laurea stessi, e comunque non oltre le ore 12:00 del **28 agosto 2015**. Possono presentare domanda per le borse di studio di cui al presente bando, anche gli studenti laureandi che hanno prodotto istanza di iscrizione con riserva al corso di laurea Magistrale, per l'anno accademico 2014/2015.
4. Possono presentare domanda per le borse di studio di cui al presente bando, anche gli studenti laureandi che hanno prodotto istanza di iscrizione con riserva al corso di laurea Magistrale, per l'anno accademico 2014/2015.
5. Alla domanda dovranno essere allegati, **pena l'esclusione** dai benefici, i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia debitamente controfirmata di un documento di identità;
 - b) Fotocopia delle ricevute delle tasse universitarie per l'A.A. 2014/2015, ivi compresa quella della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - c) Copia del diploma di scuola secondaria o di un certificato sostitutivo in cui sia riportata **l'indicazione della votazione conseguita** (per gli immatricolati al primo anno);
 - d) Copia del certificato di laurea triennale (per gli iscritti al corso di laurea Magistrale);
 - e) Modello **ISEE redditi 2013** (in caso di Nucleo familiare composto solo dallo studente è necessario, pena l'esclusione, presentare la documentazione richiesta all'art. 4 comma 2 del presente Bando);
 - f) Copia del Libretto Universitario per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (scaricabile dal sistema ESSE3 per la gestione delle carriere degli studenti – con le proprie credenziali d'accesso);
 - g) Contratto di locazione intestato allo studente o al genitore, regolarmente registrato (per gli studenti che intendano godere della categoria "fuori sede");
 - h) Certificato di residenza (per gli studenti che intendano godere della categoria "pendolari").
6. Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della

rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Ufficio non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L'Ateneo si riserva di controllare e/o verificare in qualsiasi momento la documentazione presentata dagli studenti.

7. **Le domande incomplete saranno escluse.**

Art. 12

Attività di controllo e sanzioni

1. L'Ateneo potrà richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo verifiche sia amministrative che fiscali. I controlli, ai sensi dell'art.4, comma 15, del D.C.P.M. 9 aprile 2001, potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione della borsa; in caso di revoca dei benefici concessi, lo studente è tenuto a restituire la parte in denaro se già ricevuta.
2. In caso di accertamenti su dichiarazioni non veritiere, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.10 del d.lgs. n. 68 del 2012.

Art. 13

Formazione delle graduatorie e pubblicazione

1. La selezione dei beneficiari viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:
 - a) Per gli iscritti ad un **primo anno** di Corso di laurea Triennale o Magistrale, si procederà sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite massimo di € 15.717,35 per un massimo di punti 1000 utilizzando la seguente formula:
$$\left(1 - \frac{ISEE}{15.717,35}\right) \times 1000$$
 - b) A parità di punteggio relativo all'ISEE, precederà in graduatoria lo studente con voto di maturità più elevato o con il voto di laurea triennale più elevato; in caso di ulteriore parità, precederà lo studente più giovane.
2. **Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo**, le graduatorie saranno formulate per corso di laurea e per anno di corso. Per il numero dei crediti formativi (CFU) conseguiti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - a) Numero minimo previsto dal bando (vedi art.6, 2° comma) punti 250.
 - b) Per ogni ulteriore credito conseguito in più rispetto al minimo previsto verranno attribuiti 10 punti fino al raggiungimento del limite massimo di 550 punti.
3. Per il calcolo dei CFU e della media voto si procederà come di seguito:
 - a) punti da 404,5 a 450, corrispondenti alla media dei voti da 26/30 a 30/30:
 - b) alla votazione media di 26/30 viene assegnato un punteggio di 404,5 che

viene aumentato di punti 1,1375 per ogni decimo voto in più fino al raggiungimento del punteggio massimo di 450 assegnato alla votazione media di 30/30, e precisamente:

Punteggio per media

Media	Punti
26	404,500
27	415,875
30	450,000

- c) Il massimo punteggio attribuito ai crediti formativi (550) ed il punteggio massimo attribuito alla media dei voti (450) determineranno totale massimo di punti 1000.
- d) A parità di punteggio, relativamente al merito, prederà in graduatoria lo studente con reddito familiare più basso.
- e) La concessione del beneficio è comunque subordinata al conseguimento di una votazione media non inferiore a 26/30.

Art. 14

Pubblicazione graduatorie

- 1. L'Università pubblicherà le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive, di cui al presente Bando sul sito www.unistrada.it ;
- 2. La pubblicazione costituisce notifica per gli interessati;
- 3. **Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.**

Art. 15

Ricorsi

- 1. Avverso le graduatorie provvisorie potrà essere presentato motivato ricorso entro **le ore 12,00 del 7°** giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie stesse.
- 2. I ricorsi, redatti in carta semplice, dovranno essere indirizzati al Magnifico Rettore dell'Università per stranieri "Dante Alighieri", via del Torrione, 95- cap.98125, Reggio Calabria; gli stessi potranno pervenire secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 2.
- 3. Avverso la graduatorie definitive potrà essere presentato ricorso al TAR di Reggio Calabria.
- 4. Non saranno accolti quei ricorsi che si riferiscono ad errori compiuti dallo studente, per causa di dati forniti da uno dei componenti del suo nucleo familiare, da liberi professionisti o altri nella compilazione della domanda.

Art. 16 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio, di cui al d.lgs. n. 68 del 2012 ed alla L.R. 34/01.
2. La presentazione dei dati richiesti è **obbligatoria** per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'**esclusione** dal concorso medesimo.
3. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria e alla Regione Calabria per quanto di competenza.
4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.
5. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà appositamente consentire il trattamento dei dati personali nei termini previsti dall'art. 13 del d.lgs. 196 del 2003.

Art. 17 Norma di Salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al DPCM del 09.04.2001 e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di adeguare le disposizioni, di cui al presente bando, alle eventuali novità legislative che dovessero intervenire in materia, in attuazione del D.lgs. 29 marzo 2012 n.68.

Reggio Calabria 06 agosto 2015

Il Rettore
(Prof. Salvatore Berlingò)
